

Attualità

La nuova direttiva UE contro i ritardi di pagamento

Toy Store ne ha parlato con l'avvocato Maurizio Iorio

di Silvia Balduzzi

Dal 23 gennaio scorso il riferimento normativo per i nuovi tempi di pagamento è il dlgs 192/2012, che - emendando il D. Lgs 231/2002, il quale continua ad essere la norma base di riferimento - recepisce la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese: ne abbiamo parlato con Maurizio Iorio, avvocato civilista di Milano, che ha maturato esperienza professionale nella contrattualistica anche internazionale, nel contratto di agenzia, nella responsabilità e nella sicurezza da prodotto.

Quali sono le novità che vengono introdotte? In che modo aiuteranno i player del mercato nella riscossione del credito?

«Lo scopo dichiarato della nuova normativa (si consideri in proposito l' art. 1 della D. 2011/7/UE) è quello di tutelare le piccole e medie imprese sia nei confronti dei pagamenti dello Stato/imprese/enti pubblici che di altre imprese private . In questo contesto , le "novità" principali che vengono introdotte consistono, sostanzialmente, in nuove norme imperative che rendono inefficaci o nulli tutti quegli "accordi" sui tempi di pagamento che le piccole o medie imprese sono spessissimo obbligate ad accettare con i loro clienti: accordi che prevedono tempi di pagamento lunghi e talvolta una limitazione/esclusione degli interessi moratori di legge. Si pensi che, almeno sulla carta, ora lo Stato, le imprese e le autorità pubbliche non potranno mai fissare condizioni di pagamento superiori ai 60 giorni. Naturalmente, molto, anzi moltissimo dipenderà da come sarà praticamente applicata la legge e dalla capacità di farla rispettare. L'esperienza ci mostra che purtroppo i problemi economici e, nel caso di specie , la mancanza cronica di capitale finanziario da parte delle imprese acquirenti, drammaticamente acuitasi in questo periodo, non possono certamente risolversi solo con provvedimenti restrittivi di legge».

Quali sono le novità per quanto riguarda il pagamento degli interessi, in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese?

«Ricordo anzitutto che, come regola generale, gli interessi moratori a carico del debitore decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento (ossia quello pattuito dalle parti o quello stabilito dalla legge) senza necessità per il creditore di mettere in mora il debitore chiedendogli il pagamento. Ciò premesso e salvo diversa pattuizione scritta delle parti (la cui validità è subordinata alla "barriera" del patto gravemente iniquo) il saggio degli interessi dovuti è il seguente: tasso di interesse per il rifinanziamento commerciale di mercato applicato dalla Banca Centrale Europea aumentato dell' 8% (anziché 7 punti, come era precedentemente alla riforma introdotta dal D. Lgs 192/2012), calcolato semestralmente , rilevato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell' Economia e delle Finanze "entro i primi dieci giorni lavorativi di ciascun semestre solare."».

Nel caso di pagamenti fra imprese, il dlgs 192/2012, che recepisce la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, può sempre prevedere una clausola scritta che faccia slittare i termini oltre i 30 giorni: in questo caso l'accordo può anche prevedere tempi superiori a 60 giorni, che però non possono essere «gravemente iniqui per il creditore». A stabilire i casi di iniquità che provocano la nullità delle clausole è l'articolo 7 del Dlgs 231/2002: il rischio che introduce questa clausola non è la penalizzazione delle imprese che, comunque, non riusciranno a far rispettare il termine del pagamento entro 30 giorni? Quali sono i casi di iniquità, a cui si fa riferimento?

«Occorre anzitutto ricordare che se è vero che le parti possono pattuire (purché per iscritto ed in modo espresso) termini di pagamento superiori ai 60 giorni, ciò non vale nel caso dello Stato e di enti / imprese pubbliche (per i quali , come dicevo , sussiste comunque un "tetto" massimo di 60 giorni). Ma soprattutto la legge stabilisce che "Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore." In tali casi esse si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge (tra cui : termini di pagamento in 30 o talora 60 giorni, a seconda dei casi) all'uopo previste. Quando una clausola é "manifestamente iniqua" verso il creditore? Lo é quando la stessa rappresenta (1) un grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, (2) quando é tale in considerazione della natura della merce o del servizio oggetto del contratto, (3) quando non sussistono motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Per fare un esempio, una clausola di pagamento a 180 giorni negoziata con un debitore che abbia subito un incendio del proprio magazzino o dei propri uffici, o che operi in una zona sfiorata da una calamità naturale (senza che sia tuttavia stato emanato alcun provvedimento di legge di rimessione dei termini) assai difficilmente potrà essere considerata "gravemente iniqua"».

BOX

L'INCONTRO IN ASSOGIOCATTOLI

Come sono state recepite le novità introdotte da questa nuova normativa dai player del Giocattolo durante l'incontro organizzato lo scorso 20 febbraio nella sede di Assogiocattoli?

«Le imprese iscritte ad Assogiocattoli hanno dimostrato un grande interesse a conoscere la nuova normativa anche sotto un aspetto operativo e pratico, in termini di redazione delle clausole sui tempi di pagamento e di eventuale integrazione del testo riportato su fatture e condizioni generali di vendita . Al contempo, pur apprezzando le novità potenziali che la normativa pone soprattutto con riferimento ai pagamenti dello Stato ed alla nullità delle clausole gravemente inique, esse hanno dimostrato un certo scetticismo in merito alla possibilità di potere concretamente fare accettare alle imprese acquirenti più grandi ed importanti termini più equi di pagamento».

Quali sono state le principali dande/obiezioni poste dai player del Giocattolo?

«Molte domande si sono riferite alla derogabilità o meno da parte del creditore dei termini di pagamento previsti e, più in generale, dei diritti riservatigli dalla normativa di cui trattasi . Molte altre domande si sono incentrate sul concetto, interpretazione e significato di " patto gravemente iniquo " nei confronti del creditore».